



**COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E
NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L. R. n. 22/96:
 - a) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della L. R. n. 22/96 ed all'art. 86 del D. LGS: 30.04.92, n. 285;
 - b) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 4 della L. R. n. 22/96 ed all'art. 85, lett. b), del D. LGS. n. 285/92.

**ARTICOLO 2
DEFINIZIONE DEI SERVIZI**

1. Il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di autovettura con conducente sono autoservizi pubblici non di linea ed in quanto tali provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e vengono effettuati a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di taxi individuale ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una clientela indifferenziata, lo stanziamento avviene in luogo pubblico, il prelevamento del cliente ovvero l'inizio del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l'assenso del conducente.
3. Il servizio di taxi collettivo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto di piccoli gruppi di persone non legati tra sé da altro vincolo estraneo al contratto di trasporto, si rivolge ad una clientela indifferenziata su percorsi flessibili, interni all'area comunale, la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

**TITOLO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

**ARTICOLO 3
TITOLI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI**

1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 4 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. I titolari di licenze o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di taxi o di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L. R. n. 22/96.
2. È consentito ai titolari, di cui al precedente comma, conferire la propria licenza o la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicurazione prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità della licenza o dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nella licenza o autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potranno essere ritrasferite al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 5 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati purché legalmente residenti in Italia;
 - b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;
 - c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;
 - d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;
 - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione;
 - f) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune (nel caso del servizio taxi);
 - g) non aver trasferito la precedente licenza o l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
 - h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportatori, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - i) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

ARTICOLO 6 IDONEITÀ MORALE

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648 – bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.1990, n. 386 s.m.i., per reati puniti a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali od a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito dev'essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi od autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito dev'essere posseduto:
 - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

ARTICOLO 7 IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Verona.

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

ARTICOLO 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE - FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri in ordine a :
 - a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
 - b) determinazione dei contingenti;
 - c) individuazione delle località di stazionamento;
 - d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente;
 - e) definizione di turni ed orari del servizio taxi;
 - f) sospensioni, revoche e decadenze di licenze ed autorizzazioni.
2. Qualora il parere non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ARTICOLO 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione Consultiva è costituita da 7 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente

 - l'assessore competente od un suo delegato;

Componenti

 - il responsabile del servizio competente, o un suo delegato;
 - un rappresentante della Provincia di Verona;
 - un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore taxi;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio di autovettura con conducente;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore a C – posizione economica C1.

2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.
4. Il rappresentante designato dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore taxi partecipa alle riunioni solo nel caso in cui fossero in discussione questioni riguardanti tale servizio, che per ora, non è presente presso codesto Comune.

ARTICOLO 10 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONAMENTO

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta dev'essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o della associazione che li ha designati.

TITOLO V CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 11 CONTINGENTI

1. In base a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 628 del 22.03.2002, non sono state previste licenze per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate nel numero di quattro (4), in base a quanto stabilito dalla Deliberazione di cui al comma 1.

TITOLO VI RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

ARTICOLO 12 ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE PER SERVIZIO DI TAXI ED AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

1. Le licenze per servizio di taxi e le autorizzazioni al servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli od a società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di licenze od autorizzazioni, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Codesto Comune si riserva la facoltà di utilizzare per l'esercizio del servizio taxi autovetture immatricolate per il servizio da noleggio.
4. Per ogni concorso non può essere assegnata più di un'autorizzazione ad un unico richiedente.

ARTICOLO 13 BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze od autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) il termine entro il quale dev'essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le materie d'esame;
 - f) la valutazione dei titoli;
 - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia per almeno trenta (30) giorni consecutivi.

ARTICOLO 14 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, con firma autenticata ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ed in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio della licenza od autorizzazione.

ARTICOLO 15 COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento, la Giunta nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Direttore del Settore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con categoria non inferiore a C – posizione economica C1.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A. R. inviata al domicilio indicato nella domanda.
6. Alle eventuali prove d'esame ed alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione alla Giunta Comunale.

ARTICOLO 16 TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA

1. Per l'assegnazione delle licenze od autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente: punti 1 per anno fino ad un limite di anni 6;
 - b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni 6;
 - c) l'esercizio dell'attività di autista dipendente di noleggiatore con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni 6;

- d) il numero dei posti di lavoro ed organizzazione aziendale: punti 1 per ogni dipendente fino ad un massimo di 6 punti;
 - e) l'essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
 - f) l'esistenza ed il numero di uffici aperti al pubblico: punti 1;
 - g) il servizio prestato, come autista, per almeno 5 anni presso aziende di trasporto pubblico: punti 1;
 - h) i titoli di studio oltre la terza media: punti 1;
 - i) la conoscenza delle lingue straniere: punti 1 per una conoscenza base di ciascuna lingua europea, per una conoscenza superiore delle lingue inglese e tedesco da 0 a 3 punti, per altre lingue europee da 0 a 2 punti. Il punteggio per la conoscenza delle lingue non potrà comunque essere superiore a 5 punti complessivi;
 - j) i carichi di famiglia: punti 1;
 - k) le idoneità all'esercizio di servizi di taxi o di noleggio di autovettura con conducente precedentemente conseguite in altri concorsi: punti 1.
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio di autovettura con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
3. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

ARTICOLO 17 MATERIE D'ESAME

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio di autovettura con conducente);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e dei siti storici del Comune e della Provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere;
 - d) principali elementi del Codice della Strada, in relazione alla materia in oggetto.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

ARTICOLO 18 VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

- 1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
- 2. Le licenze od autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le stesse fino al loro esaurimento.

ARTICOLO 19 RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Il Comune, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di licenze di taxi e di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
- 2. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92, n. 300 ed al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

ARTICOLO 20 DURATA E VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo ed a vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, dev'essere trasmessa entro trenta (30) giorni dalla sua richiesta.
5. La licenza e l'autorizzazione possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare della licenza od autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS ed INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autoveicoli – presso la C.C.I.A.A. di Verona.

ARTICOLO 21 INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro (4) mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

TITOLO VII TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

ARTICOLO 22 TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito la licenza o l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di licenze per il servizio taxi o di autorizzazioni per il servizio di noleggio di autoveicolo con conducente è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, dev'essere dimostrata dal titolare, avvalendosi d apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci (10) giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, ed il trasferimento dev'essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque (5) anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di licenza o dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico od altro trasferimento.

ARTICOLO 23 TRASFERIBILITÀ *MORTIS CAUSA* DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta (60) giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente, effettuato con autoveicolo, presso la C.C.I.A.A. di Verona, ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del

- servizio – quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2), lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persona iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.
 4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
 5. I soggetti subentrati od i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta (90) giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
 6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

ARTICOLO 24 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DEL TAXI E DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta (30) annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L. R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Verona ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 18.04.62, n. 230.
4. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida dall'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo ed il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

ARTICOLO 25 COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARI DI LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 – bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve presentare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
4. È limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
 - suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - b) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 03.06.98 n. 252;
 - d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
 - e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale ed iscrizione nel ruolo dei conducenti;
 - f) copia posizione INAIL ed INPS del collaboratore;
 - g) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
 - h) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
7. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nella licenza o nella autorizzazione.
8. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 26

OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a :
 - a) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
 - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli a meno che l'accesso non sia ritenuto palesemente pericoloso;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e di guida relativi all' stesso non che la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - i) tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o di autorizzazione;
 - j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro (24) ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
 - k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D. LGS. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
 - m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro (24) ore successive alla notifica;
 - n) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P. S. o di Polizia Urbana;
 - o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposto a disinfezione presso l'ufficio comunale competente;

- p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

ARTICOLO 27 OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 26 l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di:
 - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte del primo richiedente da effettuarsi in ambito comunale, entro il numero consentito dall'omologazione dell'autovettura, purché non sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio, il che deve risultare da apposita segnalazione di "fuori servizio";
 - b) avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando l'autovettura si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, dando dei medesimi preventiva comunicazione al cliente e fornendo i chiarimenti richiesti;
 - e) curare che il tassametro sia funzionante e presenti la tariffa vigente;
 - f) rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti.

ARTICOLO 28 OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 26, l'esercente il servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate ed accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici (15) giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo.

ARTICOLO 29 DIRITTI DEI CONDUCENTI DI TAXI ED AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. I conducenti di taxi ed autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
 - a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 26, comma 1, lettera k), del presente regolamento.
2. In particolare il taxista ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa la cliente che non si presenti in stato di decenza o di decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare la corsa a persona riconosciuta che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura o sia risultato insolubile.
3. L'avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 30 DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. È fatto divieto ai conducenti di taxi e di autovetture in servizio di noleggio di:
 - a) fermare l'autovettura ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;

- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D. LGS. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 31 DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio taxi è fatto divieto di :
 - a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
 - b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
 - c) effettuare servizi di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
 - d) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
 - e) accettare prenotazioni per lo svolgimento di un servizio da effettuarsi in tempi differenti;
 - f) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta;
 - g) prelevare la clientela all'esterno del territorio comunale senza iniziare il servizio all'interno del territorio stesso.

ARTICOLO 32 DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 22/96.

TITOLO IX CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ARTICOLO 33 CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio taxi e noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dallo 01.01.92.

ARTICOLO 34 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, le autovetture adibite al servizio taxi devono:
 - a) avere idonea agibilità ed almeno tre (3) porte;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre (3) valigie;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro (4) posti escluso il conducente;
 - d) essere dotate di tassametro con le caratteristiche di cui all'art. 36 del presente regolamento;
 - e) avere a bordo il tariffario a disposizione della clientela ed in modo ben visibile: esso dev'essere collocato nel retro del sedile anteriore destro e nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza;
 - f) essere di colore bianco, se immatricolate in data successiva al 31.12.92;

- g) recare negli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e la scritta in colore nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dal Sindaco con apposita ordinanza;
- h) recare sul tetto un apposito segnale illuminabile con dicitura "taxi";
- i) recare, se collegato ad un ponte radio, ben visibile sui parafranghi anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato dal Comune;
- j) recare su entrambe le fiancate la scritta o lo stemma identificativo dell'eventuale organismo di appartenenza, con dimensione massima per ciascuna fiancata pari a ottocentotrentacinque (875) centimetri quadrati.

ARTICOLO 35

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) avere idonea agibilità ed almeno tre (3) porte;
 - b) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre (3) valigie;
 - c) essere collaudate per non meno di quattro (4) posti escluso il conducente;
 - d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N. C. C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
 - f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

ARTICOLO 36

TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Il tipo di tassametro, approvato dal competente ufficio comunale, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano: il funzionamento a base multipla dev'essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento di relativa tariffa;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro.
2. Il tassametro dev'essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista che il cliente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria; a seguito di tale verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresì:
 - a) essere posto in azione solo al momento in cui l'autovettura viene impegnata in servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o licenziata dal cliente;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri imperfetti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il taxista deve sospendere immediatamente il servizio; qualora ciò avvenga durante una corsa, egli deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, riscuotendo in tal caso l'importo della corsa in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. Il taxista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi eventualità che richieda la spiombatura del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
9. Il taxista è tenuto inoltre a notificare all'ufficio comunale anzidetto ogni eventuale modificazione degli pneumatici delle ruote motrici della vettura con altri di misura diversa, nel qual caso si dovrà procedere a tarare il tassametro in base alle nuove misure.

ARTICOLO 37 CONTROLLI SUI VEICOLI

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M. C. T. C., gli autoveicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 ad introdurre od a ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Sindaco provvede alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione.
3. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e nell'orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

ARTICOLO 38 AVARIA DELL'AUTOVETTURA

1. Qualora per avaria dell'autovettura od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

ARTICOLO 39 RADIOTELEFONO

1. Il servizio di taxi e di noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radio taxi assicura il soddisfacimento di trasporto mediante impegno dell'autovettura che risulti più vicina al luogo della chiamata tra quelle disponibili. Il servizio deve fornire al cliente i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata ed il tempo necessario per il taxista a raggiungere il luogo di chiamata, fatto salvo le attivazioni dirette che non richiedono tale specifica.
3. La prenotazione del servizio taxi è consentita solamente tramite richiesta indifferenziata di chiamata radio taxi da effettuarsi entro le dodici (12) ore precedenti.
4. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura stabilita dal Comune.
5. Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti ed i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche ed i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 40 POSTEGGI DI STAZIONAMENTO TAXI

1. Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località che verranno individuate allo scopo, spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. LGS. n. 285/92.
2. I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine.
3. È facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.
4. È consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

ARTICOLO 41 TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO TAXI

1. Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui all'art. 9. Spetta all'ufficio comunale competente il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l'organizzazione del servizio stesso.
2. I taxisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. È obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei (6) ore.
3. Il taxista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della vettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune dove devono essere riportati:
 - a) il turno di servizio prescelto;
 - b) l'orario di servizio prescelto nella giornata.
4. Il taxista deve altresì conservare le schede mensili di cui al comma 3, al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competente.
5. Il contrassegno distintivo del turno dovrà essere posto sul lunotto posteriore del mezzo in alto a destra.
6. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro richiesta comprovata da apposita certificazione.
7. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, etc.) possono definire diverse modalità dell'effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi ed imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare in:
 - a) prolungamento dell'orario;
 - b) soppressione del turno di riposo o entrambe le disposizioni.
8. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 7, dev'essere concertata fra gli organismi economici, vale per tutti i taxisti ed è facoltativa. Qualora l'emergenza possa essere affrontata dall'ufficio comunale competente spetterà a quest'ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.

ARTICOLO 42 STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

ARTICOLO 43 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle licenze e delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle licenze e delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D. P. R. 24.07.96, n. 503.

ARTICOLO 44 TARIFFE

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono stabiliti dal Comune previo parere della Commissione Consultiva ed in relazione ai costi di esercizio, quali: remunerazione dell'attività lavorativa degli addetti, spese assicurative, di trazione, di manutenzione, ammortamento, nonché sulla base di eventuali disposizioni regionali o provinciali di coordinamento emanate in materia. Le tariffe taxi sono sottoposte a verifica annuale e possono essere modificate in misura comunque non superiore alla variazione annuale dell'indice ISTAT, con delibera della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione vengono individuate, nell'ambito del territorio comunale, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. Possono essere previsti supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e per i servizi

- festivi, non cumulabili tra loro. Sono altresì stabilite le tariffe per il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, con obbligo per il conducente di trasportare gratuitamente cani guida per ciechi.
2. Le tariffe del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D. M. 20.04.93.
 3. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere dev'essere tradotta in più lingue.

ARTICOLO 45 FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA

1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici (15) giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici (15) giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Per il servizio taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, dev'essere comunicata entro le ventiquattro (24) ore dal suo inizio agli organismi economici di appartenenza, i quali provvederanno a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro il giorno dieci (10) del mese successivo: per i taxisti non associati tale comunicazione, entro le ventiquattro (24) ore, dev'essere data direttamente all'ufficio competente.
3. Ogni cinque (5) anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici (12) mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione della licenza comunale al servizio taxi o dell'autorizzazione al servizio di noleggio di autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta dev'essere motivata e documentata.

ARTICOLO 46 SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti ed i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote. Il costo del servizio taxi resta in ogni caso definito dal tassametro.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione possono altresì attrezzati per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

ARTICOLO 47 TAXI COLLETTIVO

1. Il servizio taxi collettivo viene offerto al pubblico in modo indifferenziato su percorsi urbani flessibili, per soddisfare le esigenze di più clienti singoli o in gruppi, anche con origini e destinazioni distinte.
2. Il servizio può essere attivato in aree o su percorsi determinati ed in occasioni particolari definite dal Comune.
3. La prestazione del servizio taxi collettivo è obbligatoria in ambito comunale.
4. La tariffa è determinata dal Comune previo parere della Commissione Consultiva.

ARTICOLO 48 VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia ed alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

ARTICOLO 49 SANZIONI

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ai sensi della legge regionale.

ARTICOLO 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 ed 86 del D. LGS. n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 ad Euro 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

ARTICOLO 51 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione e la licenza possono essere temporaneamente sospese o revocate se il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza o di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive ed alle prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e di regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o dalla licenza;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) non applica le tariffe in vigore;
 - h) esercita, se taxista titolare, una qualsiasi altra attività retribuitiva alle dipendenze di terzi;
 - i) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta (90) giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta (30) giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione della licenza o dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette (7) giorni ed un massimo di sei (6) mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. È facoltà del Comune sospendere la licenza o l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione essa dev'essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Sindaco segnala al competente Ufficio Provinciale M. C. T. C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca della licenza o dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta (30) giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta (90) giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due (2) anni dalla data del provvedimento di revoca.

ARTICOLO 52 DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta (90) giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta (60) giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 22 e 23.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M. C. T. C. ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione ed all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

ARTICOLO 53

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e per tributi già corrisposti.

TITOLO XII RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

ARTICOLO 54

RECLAMI

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero della licenza o dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'Ufficio dei Vigili Urbani.
5. Il Sindaco entro trenta (30) giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo dev'essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o la rimessa del vettore.

ARTICOLO 55

CARTA DELLA MOBILITÀ – SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI – TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio taxi e di noleggio di autovettura con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio ed appositi sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo quanto previsto dalla "Carta dei Servizi".
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune ed alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e con la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) ed alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 56

NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

ARTICOLO 57
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

ARTICOLO 58
NORMA TRANSITORIA

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un (1) anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali licenze od autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 11 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o di decadenza.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 - OGGETTO	1
ART. 2 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI	1
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO	1
ART. 3 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI	1
ART. 4 - FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI	2
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	2
ART. 5 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	2
ART. 6 - IDONEITÀ MORALE	3
ART. 7 - IDONEITÀ PROFESSIONALE	3
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	3
ART. 8 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE - FUNZIONI	3
ART. 9 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMPOSIZIONE E NOMINA	3
ART. 10 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONAMENTO	4
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	4
ART. 11 - CONTINGENTI	4
TITOLO VI - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE	4
ART. 12 - ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE PER SERVIZIO DI TAXI ED AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	4
ART. 13 - BANDO DI CONCORSO	5
ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART. 15 - COMMISSIONE DI CONCORSO	5
ART. 16 - TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA	5
ART. 17 - MATERIE D'ESAME	6
ART. 18 - VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE	6
ART. 19 - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	6
ART. 20 - DURATA E VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	6
ART. 21 - INIZIO DEL SERVIZIO	7
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA	7
ART. 22 - TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI	7
ART. 23 - TRASFERIBILITÀ <i>MORTIS CAUSA</i> DEL TITOLARE	7
ART. 24 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DEL TAXI E DELL'AUTOVETTURA DA NOLEGGIO	8
ART. 25 - COLLABORATORE FAMILIARE DI TITOLARI DI LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE	8
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI	9
ART. 26 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI	9
ART. 27 - OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI	10
ART. 28 - OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	10
ART. 29 - DIRITTI DEI CONDUCENTI DI TAXI ED AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO	10
ART. 30 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO	10
ART. 31 - DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI	11
ART. 32 - DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	11
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	11
ART. 33 - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE	11
ART. 34 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI	11

ART. 35 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	12
ART. 36 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI	12
ART. 37 - CONTROLLI SUI VEICOLI	13
ART. 38 - AVARIA DELL'AUTOVETTURA	13
ART. 39 - RADIOTELEFONO	13
TITOLO X - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 40 - POSTEGGI DI STAZIONAMENTO TAXI	13
ART. 41 - TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO TAXI	14
ART. 42 - STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	14
ART. 43 - TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	14
ART. 44 - TARIFFE	14
ART. 45 - FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA	15
ART. 46 - SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI	15
ART. 47 - TAXI COLLETTIVO	15
ART. 48 - VIGILANZA	15
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI	15
ART. 49 - SANZIONI	15
ART. 50 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	16
ART. 51 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE	16
ART. 52 - DECADENZA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE	16
ART. 53 - CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA	17
TITOLO XII - RECLAMI E QUALITÀ DEL SERVIZIO	17
ART. 54 - RECLAMI	17
ART. 55 - CARTA DELLA MOBILITÀ – SERVIZI DEL SETTORE TRASPORTI – TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	17
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE	17
ART. 56 - NORMA FINALE	17
ART. 57 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	18
ART. 58 - NORMA TRANSITORIA	18